

**Determina 15 aprile 2026, n. 2/2026 - DTAC**

**DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RACCOLTA DEI DATI TECNICI E TARIFFARI, NONCHÉ DEGLI SCHEMI TIPO PER LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E ALL'AGGIORNAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, A PARTIRE DAL 2026, AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI 917/2017/R/IDR E SS.MM.II, 639/2023/R/IDR E 582/2025/R/IDR**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TARIFFE E CORRISPETTIVI AMBIENTALI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 15 aprile 2026

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (di seguito: decreto legislativo 201/2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, e il relativo Allegato A (MTT) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR e il relativo Allegato 1 (MTC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR e il relativo Allegato A (MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII) come modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR e il relativo Allegato A (MTI-2) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR e il relativo Allegato A (di seguito: TIMSII) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR e il relativo Allegato A (TICSI);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A (TIBSI) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito: RQTI) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A (REMSI) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito MTI-4);
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2025, 347/2025/R/IDR, (di seguito: deliberazione 347/2025/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2025, 426/2025/R/IDR;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 ottobre 2025, 471/2025/R/IDR;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR (di seguito: deliberazione 579/2025/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR, (di seguito: deliberazione 581/2025/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, (di seguito: deliberazione 582/2025/R/IDR);
- la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR”;

- il Comunicato dell’Autorità 5 febbraio 2026, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII – anno 2025” (di seguito: Comunicato 5 febbraio 2026);
- il Comunicato dell’Autorità 18 febbraio 2026, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2026)” (di seguito: Comunicato 18 febbraio 2026);
- il Comunicato dell’Autorità 19 febbraio 2026, recante “Raccolta Download dati storici: dati tecnici e tariffari del servizio idrico integrato” (di seguito: Comunicato 19 febbraio 2026);
- il Comunicato dell’Autorità 10 marzo 2026, recante “Pubblicazione versione *preview* file RDT2026” (di seguito: Comunicato 10 marzo 2026).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato relative al quarto periodo regolatorio 2024-2029, anche tenendo conto dell’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con la deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un’efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR – con le precisazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione 582/2025/R/IDR – l’Autorità ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;
  - il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) che ogni gestore deve applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2024-2029, fatta salva la possibilità di aggiornamenti;
  - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;
- l’Autorità, all’articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ha introdotto prime disposizioni ai fini dell’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria,

stabilendo – al comma 6.1 – che l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:

- sulla base dei dati forniti dall’operatore (come integrati o modificati, in sede di validazione, dal medesimo soggetto competente secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio), determini con proprio atto deliberativo l’aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2026-2027 e del biennio 2028-2029;
- ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmetta:
  - i. l’aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al piano delle opere strategiche;
  - ii. il piano economico-finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ), come risultanti dall’aggiornamento per il biennio 2026-2027 e per il biennio 2028-2029;
  - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l’atto o gli atti deliberativi di determinazione dell’aggiornamento biennale;
  - v. l’aggiornamento dei dati necessari richiesti;
- con la deliberazione 582/2025/R/IDR sono state poi definite specifiche regole e procedure per procedere al primo aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dal 2026, elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui al MTI-4;
- in particolare, il comma 3.1 della citata deliberazione 582/2025/R/IDR ha disposto che: *i)* la determinazione delle tariffe del 2026 di ciascun gestore, nonché della società Acque del Sud S.p.A., venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all’anno 2024 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile; *ii)* la determinazione delle tariffe per gli anni 2027, 2028 e 2029 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato; *iii)* in sede di secondo aggiornamento biennale, le determinazioni afferenti al 2028 e al 2029 vengano aggiornate riallineando le componenti ai dati di bilancio dell’anno (*a-2*);
- il provvedimento da ultimo richiamato, al comma 2.4 – anche in considerazione delle novità procedurali per la validazione e la verifica dei dati di qualità tecnica di cui alla deliberazione 581/2025/R/IDR – ha rideterminato il termine per adempiere agli obblighi di trasmissione del primo aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, differendolo dal 30 aprile 2026 al 31 luglio 2026;
- la deliberazione 639/2023/R/IDR, al comma 5.5, ha previsto che, ove il termine di cui al precedente alinea decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmetta all’Ente di

governo dell'ambito, o altro soggetto competente, istanza di aggiornamento tariffario, dandone contestuale comunicazione all'Autorità.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica (poi arricchita e aggiornata con la deliberazione 637/2023/R/IDR e, da ultimo, con la deliberazione 581/2025/R/IDR), individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
  - standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
  - standard generali, ripartiti in macro-indicatori ("M0-Resilienza idrica", "M1-Perdite idriche", "M2-Interruzioni del servizio", "M3-Qualità dell'acqua erogata", "M4-Adeguatezza del sistema fognario", "M5-Smaltimento fanghi in discarica", "M6-Qualità dell'acqua depurata") e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni;
  - prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- al fine di favorire una evoluzione continua delle modalità di validazione dei dati che rafforzino la fiducia riposta nei processi di valutazione a cui gli operatori sono assoggettati, l'Autorità, con la citata deliberazione 581/2025/R/IDR, ha introdotto novità procedurali per lo svolgimento della verifica dei dati di qualità tecnica ad opera di un *pool* di Enti di governo dell'ambito, declinando poi, nella deliberazione 582/2025/R/IDR, le modalità di riconoscimento dei maggiori oneri (per il personale o altro) connessi alla predetta attività di verifica;
- la regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, prevede un meccanismo incentivante di premi e penalità (introdotto con la deliberazione 547/2019/R/IDR e, da ultimo, aggiornato con la deliberazione 579/2025/R/IDR), da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori: "MC1-Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e "MC2-Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio";
- l'Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- con la deliberazione 637/2023/R/IDR, l'Autorità ha ritenuto opportuno rendere strutturale la valutazione cumulativa, su base biennale, degli obiettivi conseguiti in relazione ai macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, anche al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell'ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni

tariffarie;

- con i Comunicati 5 febbraio 2026 e 18 febbraio 2026 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell’ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR per gli anni 2024 e 2025 – l’Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all’uopo necessaria.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- poiché le regole applicabili ai fini del primo aggiornamento delle determinazioni tariffarie, a partire dal 2026, dipendono dalle scelte adottate dai diversi soggetti competenti, anche in ordine al fabbisogno di investimenti relativo agli interventi programmati, in particolare per il perseguimento dei citati obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, le medesime scelte dovranno essere adeguatamente dettagliate e motivate in specifiche relazioni di accompagnamento;
- le relazioni di cui al punto precedente devono contenere – pur prendendo atto delle peculiarità riscontrabili in ciascun territorio e in ciascun contesto gestionale – un livello di approfondimento e di dettaglio delle informazioni fornite che risulti omogeneo e uniforme tra le diverse predisposizioni tariffarie.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- al fine di fornire alcuni strumenti di supporto all’adempimento delle previsioni di cui alle deliberazioni 639/2023/R/IDR e 582/2025/R/IDR, con il Comunicato del 19 febbraio 2026 l’Autorità ha reso disponibile (per le gestioni interessate dai provvedimenti di approvazione tariffaria delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029) un sistema *online* di *download* della modulistica precompilata in alcune sezioni dei dati storici (di natura tecnica, tariffaria e contrattuale), e, successivamente, con il Comunicato 10 marzo 2026 è stata pubblicata una versione *preview* della modulistica per la ricognizione delle informazioni necessarie al primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie elaborate ai sensi del MTI-4;
- nell’ambito della fase di *test* degli schemi di raccolta dei dati tecnici e tariffari, sono stati rappresentati dagli *stakeholders* elementi utili alla finalizzazione dei medesimi.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/2022 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando, per quanto di interesse in questa sede,

che:

- le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi e lo schema tipo di piano economico-finanziario (oltre che gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi), che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
- sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili gli atti e gli indicatori di cui al menzionato articolo 7 (articolo 31, comma 4).

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti agevolmente fruibile, nell'ottica di rafforzare le misure volte a promuovere l'uso di strumenti e modelli che favoriscano la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi e documentali;
- sia opportuno consentire ai soggetti interessati di fornire i dati tecnici e tariffari, gli atti e le informazioni richieste secondo una modalità di trasmissione che preveda – tramite *extranet* via canale *web* – la compilazione di maschere *web* e il caricamento della modulistica predisposta, per ciascun ambito territoriale ottimale di riferimento;
- ai fini dell'efficacia del processo di trasmissione delle informazioni previste in capo agli Enti di governo dell'ambito (o gli altri soggetti competenti, individuati con legge regionale), sia opportuno richiedere ai medesimi soggetti competenti la seguente documentazione:
  - a) la modulistica, di cui all'Allegato I, finalizzata a:
    - la raccolta dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica per l'anno 2025 e alla conseguente indicazione degli obiettivi di qualità tecnica che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2026-2027, secondo quanto previsto dalla RQTI come aggiornata dalla deliberazione 637/2023/R/IDR e, da ultimo, dalla deliberazione 581/2025/R/IDR;
    - la raccolta dei dati di qualità tecnica relativi alle annualità 2024 e 2025, ai sensi di quanto previsto dai commi 3.1 e 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, solo per le gestioni interessate da processi di aggregazione gestionale, per le quali il soggetto competente abbia formulato specifica istanza ai sensi del comma 5.3, lettera a), del medesimo provvedimento;
    - fornire la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità contrattuale per l'anno 2025 e alla conseguente indicazione degli obiettivi di qualità contrattuale che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2026-2027, sulla base di quanto previsto dalla RQSII come aggiornata, da ultimo, dalla deliberazione 579/2025/R/IDR;
    - la raccolta dei dati tariffari, ai sensi di quanto previsto dal comma 6.1, lett. b), punto v, della deliberazione 639/2023/R/IDR;

- l'aggiornamento del programma degli interventi, come definito al comma 2.1, lett. a), della deliberazione 582/2025/R/IDR, nonché del piano delle opere strategiche, redatto secondo quanto previsto all'articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
  - la simulazione del calcolo di aggiornamento delle componenti tariffarie riconosciute nel *VRG* relativo alle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029, anche al fine di assicurarne l'opportuno coordinamento con la disciplina dello schema tipo di bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR;
  - l'aggiornamento del piano economico-finanziario, come definito al comma 2.1, lett. b), della deliberazione 582/2025/R/IDR, anche fornendo indicazioni metodologiche per lo sviluppo del documento di programmazione in parola fino a fine affidamento;
  - la raccolta della struttura dei corrispettivi applicata all'utenza finale, in particolare, nel 2025 (alle utenze domestiche e non domestiche), con un *focus* sulle utenze raggruppate, allo scopo monitorare lo stato di avanzamento nella puntuale applicazione del criterio di articolazione tariffaria *pro capite*;
- b) la relazione, che costituisce parte integrante del programma degli interventi – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all'Allegato 2 – ai sensi di quanto richiesto al comma 6.1, lett. b), punto *i*, della deliberazione 639/2023/R/IDR, nella quale siano, tra l'altro, esplicitati gli elementi di coerenza con gli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2026-2027, nonché gli elementi di coerenza con le pianificazioni sovraordinate (anche tenuto conto della rilevanza che il macro-indicatore “M0 – Resilienza idrica” assume ai fini della pianificazione di bacino distrettuale), e in cui – ai fini della presentazione di motivata istanza di deroga secondo le disposizioni di cui alla regolazione vigente – siano forniti elementi circa la presenza di processi di aggregazione gestionale in corso, che potrebbero rilevare ai fini dell'applicazione del meccanismo incentivante, in considerazione della necessità di evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale dei citati meccanismi di cui alla RQTI e alla RQSII e di rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni agli utenti finali nei territori di recente acquisizione;
- c) la relazione di accompagnamento (richiesta ai sensi del comma 6.1, lett. b), punto *iii*, della deliberazione 639/2023/R/IDR) – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all'Allegato 3 – che illustri la metodologia applicata per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e motivi le scelte compiute da ciascun soggetto competente ai fini dell'elaborazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario ai sensi del comma 6.1, lett. b), punto *ii*, della citata deliberazione 639/2023/R/IDR;
- sia opportuno prevedere che la documentazione sopra richiamata, debitamente compilata, sia trasmessa tramite procedura informatizzata via canale *web* unitamente agli ulteriori dati, atti e informazioni richiesti dalla deliberazione 639/2023/R/IDR e 582/2025/R/IDR forniti all'Autorità nell'area *extranet* dedicata;

- sia necessario provvedere, tra l'altro, alla trasmissione della presente determina all'ANAC, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 201/2022.

## **DETERMINA**

1. di disporre che gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedano alla trasmissione del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie a partire dal 2026, ossia degli atti e dei dati di cui al comma 6.1, lettera b), della deliberazione 639/2023/R/IDR, tramite apposita procedura resa disponibile via *extranet*, con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti;
2. di prevedere, in applicazione del comma 2.4 della deliberazione 582/2025/R/IDR, il termine del 31 luglio 2026 per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente determina;
3. di disporre che, in caso di inerzia del soggetto competente, le istanze dei soggetti gestori trasmesse ai relativi Enti di governo dell'ambito o altri soggetti competenti, ai sensi del comma 6.3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, siano comunicate all'Autorità e inviate utilizzando la sopra citata procedura disponibile via *extranet* con compilazione di maschere *web* e caricamento degli atti e della modulistica prevista;
4. di approvare la modulistica di cui all'Allegato 1 alla presente determina, che fornisce in particolare indicazione dei dati tecnici e tariffari che – ai sensi dei commi 3.1 e 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, del comma 1.2 della deliberazione 581/2025/R/IDR e del comma 6.1, lettera b), punto v, della deliberazione 639/2023/R/IDR – devono essere trasmessi tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;
5. di approvare gli schemi tipo per l'elaborazione dell'aggiornamento del programma degli interventi (con specifica evidenza del piano delle opere strategiche) e del piano economico-finanziario (riportati nel medesimo Allegato 1) da trasmettere – ai sensi del comma 6.1, lett. b), punti i. e ii. della deliberazione 639/2023/R/IDR – tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;
6. di approvare lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2, relativa agli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale per il biennio 2026-2027, all'aggiornamento del programma degli interventi e del piano delle opere strategiche;
7. di approvare lo schema tipo di relazione di accompagnamento del primo aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria – riportato nell'Allegato 3 alla presente determina – dettagliandone i contenuti minimi e l'ordine espositivo, da

- trasmettere all’Autorità secondo quanto previsto al comma 6.1, lett. b), punto *iii*, della deliberazione 639/2023/R/IDR;
8. di precisare che la mancata trasmissione dei dati, degli atti e delle informazioni secondo le modalità disposte nella presente determina possa produrre gli effetti di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
  9. di trasmettere la presente determina alle associazioni ANCI, ANEA, ANFIDA e Utilitalia, e, ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 31, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 201/2022, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
  10. di pubblicare la presente determina sul sito *internet* dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 15 aprile 2026

IL DIRETTORE  
*Massimo Ricci*